

EUCLIDE ANTONINI

IL TRIBUTO NELLA STORIA
QUALE PRESENZA NEGLI SCRITTI DI POLITICA,
DI MORALE E IN GENERE NELLA LETTERATURA
NON TRIBUTARIA *

* Per la specifica storiografia sui tributi segnaliamo: JEAN, JULES CLEMAGERAN, *Histoire de l'impôt en France*, Paris, Librairie de Guillaumin et C^{ie} v. nell'edizione italiana CEDAM, Padova, 1961. V. altresì WAGNER ADOLPHE, E DEITE, *L'histoire de l'impôt en France, depuis l'antiquité, jusqu'à nos jours*, I, *Depuis l'antiquité jusqu'à 1815*. II. *Depuis 1815 jusqu'à 1910*. Paris, Ed. Giard 2 voll. . . . anno.

L'importanza dei tributi nell'evoluzione e nei mutamenti degli assetti politici interni e internazionali è più volte emersa nella storia.

« Se consideriamo la storia delle rivolte e delle rivoluzioni ci rendiamo conto che nel loro insieme esse hanno avuto origine in un principio, che fra tutti è il meno adatto a giustificare la disubbidienza dei sudditi e il rovesciamento dello Stato.

« Mi riferisco al principio della felicità ».

« Le Nazioni hanno sempre perdonato più volentieri ai sovrani attentato alla loro natura razionale, attacchi ai diritti dell'umanità, perfino alle leggi fondamentali dello Stato, che una diminuzione della felicità, o comunque qualsiasi altra invasione in una sfera che è in qualche collegamento con questi potenti impulsi di nostra aspirazione e di ogni nostra attività.

« *Aumento di tasse o di dazi*, introduzione di diritti di bollo sono le cause che hanno spinto i popoli alla disobbedienza e alla resistenza contro i loro sovrani legittimi » (1). Così scriveva il Feuerbach.

Queste considerazioni del Feuerbach ci riconducono ovviamente a quelle pagine dei giuristi che hanno con varie, ma sostanzialmente identiche espressioni, posto in evidenza il coinvolgimento umano nel diritto e, per quanto ci riguarda, il coinvolgimento del diritto tributario sull'agire umano e sul suo esistere.

Ed ancora una volta, senza pretesa di attribuirci una cultura storica ma tuttavia nella convinzione della non inutilità di alcuni sommari riferimenti storici, va ricordato come uno dei più drammatici eventi politico-sociali che turbarono l'Impero Romano sotto Giustiniano fu la rivolta che nel 532 vide solidali i due partiti, tra di loro avversari, dei verdi e degli azzurri accorsi totalitariamente nell'Ippodromo di Costantinopoli a protestare con violenza contro l'inasprimento delle imposizioni del quale fu responsabile

(1) PAUL-JOHAN ANSELM FEUERBACH, *Antihobbes*, trat. ed. Milano 1972 pag. 5. L'Autore ricorda ancora che per questi motivi, cioè per il tributo, gli Spagnoli si ribellarono a caro prezzo e come Bacone da Verulano scrisse che dalla plebe non sarebbe mai venuta rivolta se non a cagione del gravame dei tributi.

sul piano attuativo e tecnico Giovanni di Cappadocia Ministro delle finanze di Giustiniano.

La rivolta fu sedata con largo spargimento di sangue da Belisario e in relazione al cedimento dell'imperatore di fronte a questa violenza fu destituito sia Giovanni da Cappadocia che il giurista Trigoniano artefice del Digesto sotto gli ordini dell'Imperatore.

E con riferimento alla presenza del tributo fuori della letteratura economico-finanziaria ricorderemo che *Rousseau* esprimeva la sua ferma convinzione che « non è sulla quantità delle imposte che bisogna misurare quest'onere, ma sul cammino che esse devono fare per ritornare sulle mani dalle quali sono uscite » (2). Il Rousseau dunque enunciava in altra sede una delle opinioni della scienza delle finanze sulla causa *impositionis*. E, ricordiamo tra i più famosi e autorevoli economisti del XIX secolo Adolph Wagner (3).

Ed ancora più emarginato dalla sua sede scientifica e storiografica specialistica leggiamo di prestazioni patrimoniali in genere e di imposte in particolare nel « Le memorie per servir alla vita » di Voltaire, scritte da lui medesimo (4).

Non potendoci anche a questo proposito e in questo riferimento andare oltre i brevi cenni compatibili con le finalità di queste brevi pagine ci limitiamo a ricordare che Voltaire riferiva che sotto il dominio di Federico Guglielmo di Prussia (e siamo nel 1770!) quando una donna partoriva i genitori dovevano pagare una tassa. Altri episodi potrebbero essere qui riferiti ma il segnalato limite ce lo impedisce.

Tuttavia, va ricordata quella letteratura che tra il serio e il faceto, sostenuta da un'apprezzabile cultura, è stata dedicata all'impo-

(2) JEAN - JACQUES - ROUSSEAU, *Il contratto Sociale*, ed. Einaudi, 1966, pagg. 107-108; dello stesso autore ricordiamo la tesi della relazione circolare tra le imposte e i prestiti pubblici essendo le imposte prelevate dai minor abbienti per essere utilizzate nel pagamento delle imposte. v. *Discorso sull'Economia Politica* ed. Laterza, 1971, pag. 141. (L'Autore si riferiva all'Inghilterra).

(3) A. WAGNER, *La Scienza delle Finanze compilata in base ai principi fondamentali della Scienza delle Finanze* v. in Biblioteca dell'Economista, serie III, vol. III, p. I, p. - ed UTET-Torino 1891, p. 932 nel quale si indica la « corresponsività » quale causa *impositionis*.

(4) M. DE VOLTAIRE, *Mémoires pour servir a la vie de M. De Voltaire écrits par lui-même*, Ed. Mercure de France, édition présentée par Jacques Brenner, 1965, pp. 22 e segg.

sizione. Il Puviani (5) ad es. esordisce ricordandoci che a pag. 205 dell'Economia del Medio Evo del Cibrario si narra che fra « le istruzioni che un tedesco dava a Carlo IV vi era quella di aver cura di entrare in una città facendo gridare « muoiano le gabbelle e i dazi » sicché l'imperatore captava immediatamente il benvolere del popolo. Quelle parole, dice il Cibrario « accenderanno i cuori dei cittadini e il popolo adorerà il suo nome ».

Sotto altro versante la storiografia del prelievo patrimoniale imposto ci coinvolge nelle pagine di storia politica, di storia militare e ovviamene di storia economica. La varietà delle forme impositive, del relativo oggetto e della diversa incidenza del prelievo, le relative motivazioni contingenti e occasionali, le finalità dell'imposizione (talvolta solo indirettamente riferibili alle esigenze della pubblica finanza) esercitano un fascino che gratifica quanti incontrano nel loro viaggio culturale la grande e fantasiosa vicenda della imposizione (6). Confisca dei beni anche allo scopo di abbattere gli avversari politici e di compiacere alla folla sempre invidiosa dei grandi (7).

Come ancora diremo nelle pagine che immediatamente seguono, la storia e, quindi, anche la storia dell'imposizione, si ripete nella sua sostanziale identità invano celantesi nelle formalità diverse.

Lo Jehring, nella nota e fondamentale opera (dal significativo titolo « Lo scopo nel diritto », che già ne denuncia l'orientamento metodologico), sotto la « Rubrica del capitolo VIII (" La meccanica sociale ovvero le molle del movimento sociale: la coercizione ")», osserva che " l'uomo scoprì che il nemico non doveva essere annullato ma conservarlo per trarne un utile ". Il popolo vinto non viene condotto in schiavitù ma paga un tributo, cioè si compra la libertà » (8).

Il trattato dell'economia di Aristotele, Libro II, ci fa conoscere che i Re per acquisire ricchezze si facevano inviare mercanzie dai Satrapi a titolo di imposta. Il Re rivendeva poi tali merci rendendo quindi queste in denaro acquisendolo all'Erario (9).

(5) AMILCARE PUVIANI, *Teoria dell'illusione finanziaria*, Ed. ISEDI, 1973.

(6) Si veda la recensione di ATHNASE I SBAROUNIS, dell'opera di ANDRÉ M. ANDRÉADÈS, *Fondateur de la Science de finances en Grece*, Paris, Librairie du Recueil Sirey 1936, riferita in *Rivista di storia economica*, diretta da Luigi Einaudi, Anno II, 1937, Giulio Einaudi Editore, Torino, pp. 55-57. L'opera dell'Andreades, *Storia delle Finanze Greche*, è tradotta dalla Casa Ed. Padova 1961.

(7) ATHNASE I SBAROUNIS, *op. ult. cit.*

(8) JHERING, RUDOLPH VON, *Lo scopo nel diritto*, Einaudi Ed., 1972, p. 180.

(9) V. nell'Edizione Laterza, 1^a ed. 1967, nella Collana Piccola Biblioteca filosofica Laterza.

Ed ancora, trattando della fantasia che da sempre alimenta il potere impositivo, rileggiamo il Puviani (10) che, con apparente distacco ironizza il disvalore dell'agire del potere impositivo. In particolare in questo contesto riteniamo significativo quanto scritto dall'Autore sulla ipocrisia delle Amministrazioni finanziarie che, per dirla con Voltaire, usano l'ipocrisia quale segno di omaggio che il vizio presta alla virtù. E come non dar ragione al Puviani quando nel paragrafo intitolato « Mezzi d'attenuazione del peso di imposte ingiustamente pagate » così dice: « Una speciale connessione cogli spe-dienti di politica finanziaria ora discorsi, si riscontra in un offrire al contribuente, il quale sia stato dagli agenti fiscali obbligato a pagare ingiustamente più del dovuto, tali mezzi di ricorso e di risarcimento, che in realtà si risolvono per lui in un aggravio maggiore di quello cui fu illegalmente sottoposto.

« Se, chi ha dovuto pagare per una tassa o per un'imposta una mezza lira indebitamente, abbia l'obbligo di chiederne la restituzione su un foglio di carta da bollo da sessanta centesimi, è cosa quasi certa che preferirà di rinunciare al ricorso, che costituisce per lui la pena maggiore. Anche a parità d'altezza fra la somma indebitamente sborsata a titolo d'imposta e la somma, a cui dovrà sottostare per avere giustizia, gli atti che il cittadino dovrà compiere in quest'ultimo caso costituiscono una pena maggiore della pena prodotta dalla imposta indebitamente pagata e ciò perché si rende necessario il dispendio attuale, immediato di una nuova somma, la quale è definitivamente perduta, mentre la quota d'imposta da restituirlisi rappresenta una ricchezza prospettiva, e già per questo solo di un valore attuale minore. Ma anche quando il ricorso può essere fatto in carta libera e non imponga il pagamento d'una nuova tassa, possono sollevarsi contro al contribuente dall'uomo di Stato, in via diretta ed indiretta, tali difficoltà, che per essere vinte richiedano un sacrificio maggiore della rinuncia all'eccesso dell'imposta pagata. Queste difficoltà si debbono vedere soprattutto nel moltiplicarsi delle disposizioni di diritto e di procedura, cui si deve aver riguardo e che hanno per effetto, oltreché di rendere incerto l'esito della domanda, anche di costringere il postulante a spese cospicue per emolumenti ad avvocati, notai, periti ecc. Gli è quando le leggi e i gradi di giurisdizione e la loro diversa qualità hanno raggiunto un alto

(10) Op. cit., pag. 152.

grado di complicazione, gli è allora che il fisco, colle apparenze più democratiche, può rinunciare a qualsiasi contribuzione, in occasione del riscosso indebitamente, colla certezza che milioni di lire ingiustamente incassate, non gli verranno chieste. Ed intanto non si può dire che lo Stato si rifiuti di far giustizia ».

« Non vi sono infatti le leggi e i tribunali a cui ricorrere? Chi vi rinuncia ha tutta l'aria di aver presa una deliberazione spontaneamente. Egli stesso, pur rinunciando a chiedere ciò che gli è dovuto, sa che potrebbe agire diversamente, che vi sono dei mezzi per far valere i suoi diritti, che potrebbe dare una lezione a quel tale agente o a quella tale commissione, che egli non è vittima che del suo particolare tornaconto e ciò vale a rendergli assai meno grave la perdita subita ».

Può sembrare che questa non sia la sede per esprimere giudizi di valore su questa condotta che tuttora permane, di una condotta che consente allo Stato di dilazionare sine die i rimborsi dell'indebito, a noi sembra invece che non ci si dovrebbe sottrarre all'obbligo di esprimere giudizi di valore nel contesto di un discorso didattico e comunque culturale. La scuola, al di là di ogni oratoria, non dovrebbe limitarsi alla formazione dell'uomo di cultura o del tecnico, ma dovrebbe concorrere a formare anche la morale del cittadino, di quella morale di cui avrà bisogno quando la sorte lo dovesse destinare al governo del Paese.

Sin qui, come premesso, non abbiamo fatto neanche un minimo cenno alla storia dei tributi sia perché tale impegno e al di fuori e ben oltre le nostre capacità, sia perché a questo fine specifico è sufficiente far cenno alla storiografia specifica concernente i tributi.

Continuiamo invece nel parlare delle pagine le più diverse per oggetto che pur fanno riferimento al fenomeno impositivo. E così, ad esempio, ci riferiamo alle parole di Ludovico Antonio Muratori, dedicate all'argomento della « Pubblica felicità » capitoli XXII e XXIII (11).

In queste pagine si legge: « Non può sussistere lo Stato, sia monarchico, sia di repubblica, senza gravi spese, tutte necessarie al mantenimento del principe e al buon regolamento e difesa del Paese:

(11) V. *Dal Muratori al Cesarotti - Tomo I Opere di Ludovico Antonio Muratori, a cura di Giorgio Falco e Fiorenzo Forti*. Riccardo, Ricciardi Editore, Milano-Napoli, pagg. 1658-1678.

e per conseguente giusti ancora e necessari si riconoscono i tributi. Se questi sono discreti, se ben posti e regolati colla dovuta proporzione e senza avanie, ha quel popolo da tener se stesso ben privilegiato. Se poi le circostanze delle guerre e d'altre calamità aumentassero di troppo la dose degli aggravi, ha da umiliarsi sotto la mano di Dio e chiedergli il dono della pazienza. *Per altro i principi buoni, per quanto mai possono, si guardano dall'accrescere i tributi, perché sempre ricordevoli d'aver Iddio dato loro i popoli, perché li trattino non già da schiavi ma si bene da figli.* Contuttociò non lasciano anche i migliori principi d'essere sovente esposti alle suggestioni di chi spera di farsi gran merito coll'insegnare nuove vie di smugnere il sangue de' sudditi; e caso mai che di tali tentatori scarseggiasse il Paese, mancano forse forestieri (tali son d'ordinario costoro) che accorono per insegnare e persuadere il mirabil segreto di stendere sempre più la giurisdizione del fisco sopra le sostanze del popolo? Fu scritto che al padre del regnante Federigo III re di Prussia sui principi del suo governo si presentò uno di questi alchimisti, per proporgli non già la maniera di far l'impossibile *lapis philosophorum*, ma la cotanto facile di cavar più oro dalle borse de' sudditi suoi ».

Ci ricordava il Fuerbach i processi rivoluzionari come effetti della imposizione, ci viene ancora ricordato che « una delle principali se non addirittura la principale, delle crisi dell'ancien regime, o almeno quello che più direttamente condusse alla messa in moto del processo rivoluzionario è la mancata riforma fiscale e finanziaria » sotto il Regno di Luigi XVI. Così leggiamo in PAOLO ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del 700* (12).

Del tributo, inoltre ed ovviamente, non può disinteressarsi il sociologo e soprattutto un sociologo della vastità di cultura, e di ampiezza di riferimenti storici quale è Max Weber. Ed infatti quest'ultimo si sofferma a distinguere tra prelievo tributario dovuto per il semplice fatto di essere *parte della comunità* (e con ciò viene enunciata una dei tanti fondamenti della cosiddetta *causa impositionis*, e cioè il principio di *solidarietà*) e prelievo invece che è motivato dal semplice *partecipare a certi vantaggi* o possibilità della comunità.

E cioè, spiega ancora Max Weber (13), secondo il principio

(12) Laterza Editore, 1977, pag. 276.

(13) MAX WEBER, *Economia e Società*, Edizioni in Comunità, 1968, vol. I pag. 350-351.

di una speciale remunerazione della prestazione » (in questa considerazione affiora in maniera evidente l'altro fondamento della causa impositionis e cioè il principio di corrispettività al quale fa cenno (e se ne parlerà ancora) anche il Wagner (14).

Quest'ultimo tipo di tributi (osserva con convinzione tecnica Max Weber), sono da qualificare *tasse in senso tecnico*, così enunciando un *nomen iuris* che deriva da una classificazione terminologica dovuta alla dottrina economica e da questa trasferitasi alla terminologia giuridico-tributaria.

Si noti che a nostro parere il principio di corrispettività che per l'A. sarebbe a base delle tasse è un principio che ha fatto discutere e fa discutere ancora, perché, secondo alcuni Autori, ed anche per noi per le tasse si potrà parlare di *correlatività* ma non di corrispettività (15).

Mantenendo la premessa che della presenza del tributo nella storia qui verrà detto al di fuori della storiografia specialistica che lo riguarda ci sembra coerente fare un sobrio riferimento anche a talune opere d'arte aventi ad oggetto non immediato e specifico il tributo evocandolo in modo del tutto marginale che però ad un'attenta lettura si coglie in tutta evidenza.

Il Gambrich nella notissima sua « Storia dell'arte » raccontata dal detto Autore (v. Ed. Einaudi, 1987 p. 125) illustra come incomparabile guida il mosaico della Basilica di S. Apollinare Nuovo in Ravenna che rappresenta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. In detto mosaico sono rappresentati ai lati del Cristo due apostoli che gli offrono i detti beni. I due apostoli sono raffigurati con le mani coperte come era uso farsi nell'atto di pagare il tributo al sovrano.

Possiamo ricordare anche la Vocazione di Matteo, opera di Salvator Rosa, che figura a Roma nella Chiesa di S. Luigi de' Francesi.

Ogni ulteriore citazione esorbiterebbe ovviamente dagli specifici limiti di questo scritto, tuttavia non ci è sembrato inutile farne un fugacissimo accenno.

Concludendo ricordiamo infine le pagine di Denis Mack Smith (Garibaldi una grande vita in breve, Laterza editore, 1970, pag. 91)

(14) V. nota 3.

(15) V. E. ANTONINI, *La formulazione della legge e categorie giuridiche - la tassa come onere*, Ed. Giuffrè, Milano 1955, pagg. 1-49.

per il quale «Gli abitanti del luogo» (Sud d'Italia) «non sapevano bene se Garibaldi fosse un liberatore ovvero un altro degli innumerevoli invasori che avevano tormentato il loro sventurato paese ... ». Ma mentre in alcuni villaggi la gente scappava, in altri cominciava ad unirsi a lui come pochi avevano fatto nel nord.

Infatti, sottolinea l'Autore « egli aboliva le tasse sul sale e sul pane ».